

ESECUZIONE ORDINANZA TAR LAZIO – ROMA – SEZ. I QUATER N° 4186/2019 REG. PROV. CAU.

PUBBLICATA IL 20.06.2019

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO WEB DELLA POLIZIA DI STATO DEL SUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE ISCRITTO AL NUMERO DI R.G. 6192/2019.

Si rende noto che il Tar Lazio Sez. I Quater di Roma, con ordinanza 4186/2019 Reg. Prov.cau. pubblicata il 20.06.2019, nel procedimento numero 6192/2019 r.g., proposto dal Sig. Salvatore Patuto rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Guido Rossi e Maria Bruno, la cui udienza pubblica di discussione è stata fissata per la data del 3.4.2020, ha ordinato la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato del sunto del ricorso e degli estremi della detta ordinanza n°4186/2019.

SUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE

Con ricorso principale iscritto al numero 6192/2019 Reg. Ric., il ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 333b/12d.3.19/5429, emesso il 13.3.19, nella parte in cui subordina l'immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria al possesso del nuovo requisito del limite di età a 26 anni, del decreto n. 333-B/12D.3.19/9691, emesso il 19.4.2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la convocazione per lo svolgimento degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 24.4.1982, n. 335 e successive modificazioni, della Tabella A) relativa ai "Soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio" - Avvio del procedimento di individuazione dei 1851 soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n.135/2018, convertito, con modificazioni dalla L. 12/2019, della Tabella C) relativa ai "Soggetti che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica dei requisiti attinenti all'età e al titolo di studio, nonché all'attestato di bilinguismo" - Avvio del procedimento di individuazione dei 1851 soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto legge n.135/2018, convertito, con modificazioni dalla L. 12/2019, nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, connesso e conseguente, se esistente, comunque lesivo degli interessi del

ricorrente e da questi non conosciuto, ivi comprese tutte le eventuali nuove graduatorie, laddove esistenti.

Il ricorso in argomento si fonda su due motivi.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione della lex specialis di cui alla procedura comparativa per titoli ed esami prevista con decreto n. 333-b/12d.2.17/6686 del 18.5.2017 - violazione e falsa applicazione del decreto n. 333b/12d.3.19/5429 del 13.3.2019– violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 335 del 24.4.1982 così come modificato dal d. lgs. n. 95 del 29.5.2017 – violazione e falsa applicazione del decreto n. 333-b/12d.3.19/9691 del 19.4.2019– violazione degli artt. 1, 3, 7, 18 e 21-octies della legge n. 241/1990 - violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost. - eccesso di potere - difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria - carenza dei presupposti in fatto e diritto – manifesta erroneità - irragionevolezza – illegittimità - invalidità - violazione del giusto procedimento - travisamento - illogicità - arbitrarietà - genericità - sviamento - disparità di trattamento - ingiustizia manifesta.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta: violazione degli artt. 1, 3, 7, 18 e 21-octies della legge n. 241/1990 — violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 cost - eccesso di potere – difetto assoluto di motivazione – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti in fatto e diritto – manifesta erroneità – irragionevolezza – invalidità – violazione del giusto procedimento – travisamento – illogicità – arbitrarietà – genericità – sviamento – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta.

TAR LAZIO – ROMA - ORDINANZA NUMERO 4186/2019 SEZ. I QUATER

Con ordinanza 4186/2019 Reg Prov. Cau. il Tar Lazio – Roma - sez. I Quater, pubblicata il 20.06.2019 nel procedimento numero 6192/2019 Reg. Ric., il Tar Lazio – Roma – Sez. I Quater ha così statuito: *“Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

RITENUTO che la questione sottoposta al vaglio del Collegio merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito; RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di disporre l'ammissione con riserva di parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, in ragione del già avviato svolgimento delle stesse; RITENUTA, altresì, l'opportunità che il ricorso sia esteso anche ai oggetti

di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati al decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19/04/2019, che, peraltro, non riportano i nominativi dei soggetti nei cui confronti è stato dato avvio del procedimento di individuazione degli interessati all'avvio al corso di formazione degli allievi agenti di P. S. ai fini dell'assunzione ex art. 11, co. 2-bis, d. l. 135/2018, convertito con legge n. 12/2019, ma solo il numero di "Id. Domanda"; RITENUTO di accordare, sin d'ora, quanto alle modalità, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza e che a tale incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incumbente in questione; RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito che si fissa sin d'ora, come in dispositivo; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva parte ricorrente alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982; ORDINA alla parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei modi e tempi di cui in parte motiva. Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 3 aprile 2020".